



**OSSERVAZIONI ALL BOZZA DI SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE  
“DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E  
DELL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE”**

<b>Bozza di disegno di legge (testo base)</b>	<b>Proposte emendative e osservazioni</b>
<p><b>ART. 1 (Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale)</b></p> <p>1. Ferma restando la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle svolte dalle Forze di polizia ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di procedere al riassetto, anche in ottica di semplificazione, della disciplina vigente in materia di ordinamento e funzioni di polizia locale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) definizione della nozione di polizia locale ed elencazione delle diverse tipologie di funzioni e compiti che in essa rientrano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;</p> <p>b) <del>disciplina, nel rispetto della potestà legislativa regionale, delle ipotesi di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni di polizia locale nei comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti;</del></p> <p>c) disciplina in materia di adozione dei regolamenti di servizio di polizia locale, anche per quanto concerne l'informazione nei riguardi dei diversi livelli di Governo;</p> <p>d) disciplina di accesso ai ruoli e della relativa progressione di carriera; definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti, che <del>possono comprendere</del> la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di</p>	<p>Si chiede di eliminare la lettera b) dell’art. 1 al fine di salvaguardare la competenza regionale sull’esercizio associato delle funzioni con particolare riferimento ai limiti dimensionali.</p> <p>Si chiede di sostituire le parole “<i>possono comprendere</i>” con la parola “<i>comprendano</i>”.</p>

<p>vigilanza relative ai tributi locali, e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo per l'attribuzione di quest'ultima la competenza del prefetto e stabilendo che essa non può essere conferita o, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita nelle ipotesi di mancato godimento dei diritti civili e politici, di condanna a pena detentiva anche non definitiva per delitto non colposo, anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di esclusione della punibilità, di sottoposizione a misure di prevenzione, di espulsione dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, di destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica</p>	<p><b><u>Osservazione 1 – Accesso ai ruoli</u></b>          Occorre prevedere la possibilità che le Regioni possano organizzare e porre in essere <b>corsi – concorso</b> unici a livello regionale a favore degli Enti Locali. Alcune Regioni sono già attive in questo senso con buoni risultati per almeno tre ordini di motivi: 1) rilevanti economie di scala; 2) alleggerimento del peso amministrativo che grava sui comuni di dimensioni medio piccole nell'organizzare concorsi; 3) maggiore professionalizzazione del personale che viene formato preventivamente nell'ambito dei corsi concorso.</p> <p><b><u>Osservazione 2 – qualifiche di Ag. e Uff. di PG</u></b>          Il testo proposto prevede: “definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti, che possono comprendere la qualità di Ag. o uff. di polizia giudiziaria”. Da quasi un secolo gli operatori delle polizie dei comuni hanno ricoperto dette qualità, una tale formulazione potrebbe <b>dare adito ad interpretazioni che priverebbero il personale di un importante strumento</b> per contribuire alla sicurezza dei nostri territori.</p>
<p>e) previsione dei casi in cui è possibile l'impiego del personale in distacco o comando presso altro ente locale o altra amministrazione, esclusivamente se rientrante nelle funzioni di polizia locale; mobilità esterna su richiesta del soggetto interessato è previa nulla osta delle amministrazioni interessate; previsione dell'adozione di un codice di comportamento;</p> <p>f) disciplina delle funzioni di comandante del Corpo di polizia <del>municipale</del> e dei requisiti di accesso alle stesse, nel rispetto: dei criteri della procedura pubblica di selezione sulla base di una comprovata professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica; della esclusività dell'incarico <del>e del conferimento a tempo determinato dello stesso</del>; della responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;</p>	<p>Si chiede di sostituire la parola “<i>municipale</i>” con “<i>locale</i>”.</p> <p>Utilizzo della parola “<i>municipale</i>” in modo non appropriato visto che l'intero schema si riferisce alla polizia locale in tutte le sue articolazioni.</p> <p><b><u>Osservazione 1 – inquadramento a tempo determinato del Comandante.</u></b>          Il testo proposto prevede: “disciplina delle funzioni <b>di Comandante del Corpo...</b> [...] ... della esclusività dell'incarico e del <b>conferimento a tempo determinato</b>”. Oggi gli Enti Locali possono valutare la modalità di assunzione del Comandante potendo optare per</p>

<p>g) disciplina del rapporto di lavoro attraverso l'istituzione, nell'ambito del Comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni negoziali dotate di risorse proprie relative al personale della polizia locale sia dirigenziale che non dirigenziale; riconoscimento dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>h) previsione che la contrattazione integrativa sia basata su una quota di salario accessorio, definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione;</p> <p>i) disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica; riconoscimento di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari equivalenti a quelle vigenti per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile; istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti;</p> <p>j) previsione, nei procedimenti di responsabilità civile o penale a carico degli appartenenti alla polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, dell'applicazione del principio contenuto nell'articolo 32, della legge 22 maggio 1975, n. 152, con attribuzione agli enti locali del pagamento delle spese legali;</p> <p>k) previsione che il regolamento di servizio di cui al comma 1, lettera c), stabilisca tra l'altro, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legislazione regionale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dotazione organica del personale secondo principi di economicità e funzionalità, in rapporto a specifici indicatori concernenti la morfologia del territorio, il numero e il flusso della popolazione nonché i tassi di incidenza degli illeciti più significativi per la sicurezza locale;</li> <li>2. organizzazione del corpo o servizio, modalità di esecuzione delle attività e degli incarichi, norme di comportamento e tipologie dei servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili;</li> </ol>	<p>un incarico a tempo determinato oppure l'assunzione a tempo indeterminato. Il testo in esame, nel definire per legge l'incarico a tempo determinato, priva gli Enti Locali della facoltà di scelta penalizzando le realtà dove si valuta un'opzione di lungo periodo e quindi più stabile.</p> <p>Necessità di promuovere una <b>maggior tutela degli operatori soprattutto in caso di infortuni che causano morte o invalidità permanente nello svolgimento del servizio.</b> Si sottolinea questa esigenza, in assenza di una normativa espressa statale e di una specifica previsione nella contrattazione collettiva nazionale.</p> <p>L'eventuale numero della dotazione del personale dovrà comunque essere indicativo e non vincolante.</p>
--	---

3. dispositivi di tutela dell'incolumità individuandoli tra: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione;
4. casi in cui possono essere effettuate operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati; missioni esterne per le finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni, in ausilio di altre polizie locali in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa la stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e la comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

l) disciplina, fermo restando l'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, delle forme di collaborazione con le Forze di polizia, prevedendo il collegamento tra il

Let. k) punto 4 – necessità di semplificazione dei rapporti tra polizie locali

In questo passaggio **viene, sostanzialmente, riproposta la normativa vigente a fronte di una società assai più complessa**, articolata e alla ricerca di soluzioni ed interventi rapidi di quando entrò in vigore la 65/1986.

In caso di calamità o grave evento che necessita di operatori di polizia locale in aiuto, oppure di operatori con specializzazioni e professionalità definite, i Comandi di polizia locale devono attendere singoli accordi ad hoc che allungano i tempi in modo non più idoneo alle esigenze delle nostre comunità. In caso di terremoto le polizie locali per aiutare un comune della propria regione devono prima attendere l'approvazione della Giunta per potersi attivare. Se si condividono, in anticipo regole, le modalità di supporto e i mezzi da destinare, mediante convenzioni tra gli Enti a cui aderiscano anche le Regioni stante il loro ruolo di coordinamento generale, basterà solo comunicare lo spostamento alla Prefettura competente per essere immediatamente utili.

Stesso discorso vale per il supporto tra Enti mediante l'utilizzo di nuclei specialistici di polizia locale o di supporto tra Comuni là dove eventi particolari richiedano maggior personale. Si potrebbe aggiungere alla norma: “, *sottoscrizione di convenzioni tra Enti Locali e Regione per l'attivazione di interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale, interventi di supporto tra polizie locali, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza dovute a calamità o di ausilio tra Enti Locali*”.

*specifica delle modalità di accesso alla banca dati del sistema di investigazione – SDI -)*

<p>numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base dei principi di onerosità delle spese da parte dell'ente locale, di St selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso e di garanzia della sicurezza informatica;</p> <p>m) previsione dell'accesso gratuito, per fini istituzionali, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>n) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e quelle ad impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa; disciplina relativa all'addestramento, all'uso, al porto senza licenza per ragioni di servizio anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia dell'armamento; dei casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi;</p> <p>o) disciplina dei veicoli in dotazione prevedendo il rilascio esentasse, di speciali targhe di immatricolazione identificative dell'appartenenza alla polizia locale e l'obbligatorietà della patente di servizio da conseguire nell'ambito dell'attività formativa svolta dalle Regioni e, fino allo svolgimento dei relativi corsi, l'abilitazione alla guida dell'auto di servizio è rilasciata dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, previa stipula di una convenzione onerosa con lo stesso;</p> <p>2. Le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. h), e quarto comma, della Costituzione, al fine di attuare un efficace coordinamento tra gli enti locali e di assicurare il rispetto di livelli qualitativi essenziali del</p>	<p>da inserire: m-bis) previsione dell'esenzione del pagamento del canone per il diritto d'uso delle frequenze radio elettriche in concessione alla Polizia Locale;</p> <p><u>Let. o) – patente di servizio e abilitazione: necessità di snellimento della procedura</u></p> <p>Considerato che fino a pochi anni fa era sufficiente il possesso della patente civile, si ritiene che la previsione di un'abilitazione provvisoria rappresenti un appesantimento burocratico che rischia di divergere da una logica di semplificazione delle procedure: parrebbe ben più efficace e funzionale il <b>rilascio di un'attestazione da parte del Comando di Polizia Locale che l'interessato è provvisto di regolare patente di guida civile e che è stato iscritto ad uno dei corsi di formazione propedeutici al rilascio della patente di servizio.</b></p>
---	---

<p>servizio di polizia locale sull'intero territorio regionale, disciplinano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il comandante;</li> <li>b. l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi operanti nel territorio di loro pertinenza, inclusa la formazione e l'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale;</li> <li>c. la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni, affinché essa sia svolto assicurando l'efficacia, la continuità e l'adeguatezza del servizio, tenendo conto della contiguità e specificità territoriale e del bacino demografico di riferimento;</li> <li>d. le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori della polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, lettera n);</li> <li>e. le caratteristiche, delle uniformi e dei segni distintivi, tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi e i segni distintivi delle Forze di polizia statale e delle Forze armate. Sulle stesse deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;</li> <li>f. la collaborazione della regione e dei corpi di polizia locale con altri enti e privati;</li> <li>g. il finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata ed urbana;</li> <li>h. limitatamente alle regioni a statuto speciale, i criteri e i modi di istituzione dei corpi di polizia locale da parte degli enti locali.</li> </ol>	<p>(il numero è da valutare: 18)</p> <p>da inserire a-bis: la possibilità di effettuare concorsi unici regionali per l'assunzione di operatori di polizia locale da parte degli Enti locali;</p> <p>da inserire a-ter: la possibilità di istituire un'Anagrafe Regionale della Polizia Locale</p> <p>All'articolo 1, secondo comma, le parole "h) limitatamente alle regioni a statuto speciale, i criteri e i modi di istituzione dei corpi di polizia locale da parte degli enti locali.", sono soppresse.</p> <p>Inserire la clausola di salvaguardia:  <i>"Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle disposizioni della presente legge avviene compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."</i>  <b>OPPURE</b></p>
--	---

<p><b>Art. 2 (Procedimento per l'esercizio delle delega)</b></p> <p>1. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.</p> <p>2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,</p>	<p><i>"Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."</i></p> <p>Si chiede di sostituire la parola "delle" con "della".</p>
--	--

<p>il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 e secondo la procedura di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.</p> <p><b>ART. 3 (Clausola di neutralità finanziaria e ulteriori disposizioni finanziarie)</b>  Dall'attuazione della presente legge e dai decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Il decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella presente legge è corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>	<p><b>Prestare attenzione a che gli oneri non ricadano a cascata su Regioni e sistema EE.LL.</b></p>
---	--

Roma, 26 luglio 2023